

Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Università degli studi di Padova. Cig B6645EC30A

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Sommario

| | |
|--|-----------|
| CAPITOLATO AMMINISTRATIVO | 1 |
| Premesse | 1 |
| Art. 1 - Oggetto dell'appalto | 1 |
| Art. 2 – Importo economico del contratto e durata contrattuale | 2 |
| Art. 3 – Pagamento dei premi | 2 |
| Art. 4 - Garanzia definitiva | 2 |
| Art. 5 - Imposta di bollo | 5 |
| Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari | 5 |
| Art. 7 - Rapporti contrattuali | 6 |
| Art. 8 - Sospensione delle prestazioni | 6 |
| Art. 9 - Tutela dei dati personali | 6 |
| Art. 10 - Obblighi di riservatezza | 7 |
| Art. 11 - Polizza assicurativa di cui agli artt. 110 c.3 e 112 c.3 del d.lgs. 209/2005 e s.m.i. | 7 |
| Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro | 7 |
| Art. 13 - Penali | 8 |
| Art. 14 - Risoluzione per inadempimento | 9 |
| Art. 15 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi | 11 |
| Art. 16 - Subappalto | 11 |
| Art. 17 - Recesso | 11 |
| Art. 18 - Divieto di cessione del credito o del contratto | 11 |
| Art. 19 - Variazioni introdotte nel contratto | 11 |
| Art. 20 - Clausola di revisione dei prezzi | 11 |
| Art. 21 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare | 12 |
| Art. 22 - Controversie | 12 |
| Art. 23 - Norme finali e rinvio | 12 |

Premesse

1. Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito, per brevità, "Ente" o "Stazione Appaltante") e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Appaltatore o "Contraente") aventi ad oggetto l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Università degli Studi di Padova.
2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui al capitolato amministrativo e tecnico, alla documentazione di gara nonché delle condizioni generali di contratto del portale appalti, del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Padova e delle norme del codice civile.
3. Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, "codice").

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di un servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 209/05, consistente nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati dall'Università e nell'interesse di quest'ultima.

Art. 2 – Importo economico del contratto e durata contrattuale

1. L'importo economico del contratto per la durata di 4 anni decorrenti dalla stipula del contratto o dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 o dall'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Codice appalti, è pari ad Euro 267.025,74 (duecentosessantasettemilaventicinque/74)
2. L'Università ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto per una durata massima pari ad anni 2 (due) e con le medesime provvigioni calcolate sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker.
3. Si specifica che la facoltà di proroga potrà essere esercitata anche in maniera disgiunta, per ciascuno dei due anni di proroga, con la modalità sopra indicata. La proroga avverrà alle medesime condizioni e con le medesime provvigioni calcolate sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker.
4. L'importo complessivo stimato per tale opzione è pari ad Euro 133.512,87 (centotrentatremilacinquecentododici/87).
5. L'Università si riserva di esercitare tale facoltà comunicandola al Broker, mediante posta elettronica certificata, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del contratto originario.
6. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 3 – Pagamento dei premi

1. Si rinvia all'art. 3 del Capitolato tecnico.

Art. 4 - Garanzia definitiva

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice.
2. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. n. 193/2022.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva è costituita a scelta dell'aggiudicatario, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, esclusivamente:
 - a) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con pagamento dell'Avviso di Pagamento generato ed inviato dall'Ente;
 - b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dall'operatore economico e dal soggetto munito dei poteri di firma che la rilascia. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

4. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT47H0306912117100000046139, SWIFT CODE BCITITMM e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

5. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto b) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221.

In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Ente. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia definitiva ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - e) che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia definitiva è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) b) e c). Nel caso di possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, sarà applicata solo una delle riduzioni previste tra quelle contemplate alla lettera a) ed alla lettera d) dell'art.5 del presente Capitolato.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia definitiva da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture risultante dal relativo certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice.

Art. 5 - Imposta di bollo

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 40,00 (quaranta/00) per procedure con importo da Euro 40.000,00 a 150.000,00 e di Euro 120,00 (centoventi/00) per procedure con importo da Euro 150.000,00 a 1.000.000,00.
2. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
4. Eventuali precedenti versamenti non dovuti effettuati dall'aggiudicatario per i medesimi importi non possono essere rimborsati dall'Università, ma potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza di rimborso da effettuare direttamente all'Agenzia delle Entrate.
5. Si provvederà a scorporare dall'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'importo di Euro 16,00 pagato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia, se ricorre il caso, nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico, se ricorre il caso, anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti, se ricorre il caso, ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara.

8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà, se ricorre il caso, i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 7 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 31, allegato II.14 del Codice.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, quando nominato. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, il contraente si impegna a designare il referente del servizio secondo quanto precisato all'art. 8.2 del Capitolato Tecnico.

Art. 8 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

3. Si richiama in toto la disciplina sulla sospensione prevista dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

1. L'Università e il Broker selezionato, nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, trattano i dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
2. Il Broker è tenuto ad osservare e far osservare ai soggetti da esso autorizzati al trattamento dei dati il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente ad esso.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

1. Il Broker è responsabile della riservatezza dei dati personali dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto. Il Broker non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza del contratto.
2. Il Broker è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.
3. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui alla vigente normativa.

Art. 11 - Polizza assicurativa di cui agli artt. 110 c.3 e 112 c.3 del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

1. Il Broker dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Università; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.
A tal proposito il Broker deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore ad € 5.000.000,00. (cinquemilioni/00).
2. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università. Qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.
3. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica in nessun caso il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
4. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto d'appalto. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Università, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.
6. Nel corso dell'appalto copia della polizza unitamente alla quietanza del pagamento del premio dovrà essere trasmessa all'Ateneo, a cura del Broker, in corrispondenza di ogni scadenza e rinnovo annuale.

Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
2. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento

di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, se ricorre il caso, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

Art. 13 - Penali

1. Fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nel caso di ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato tecnico, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, si provvederà a formalizzare contestazione di addebito scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker 10 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni scritte.

Ove le controdeduzioni non pervenissero entro il termine prescritto o, da parte dell'Università, non fossero ritenute idonee a giustificare il ritardo del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, per ogni giorno di ritardo, una penale nella misura di euro 133,00 (centotrentatre/00) il cui pagamento verrà richiesto al broker tramite comunicazione inoltrata a mezzo PEC.

Si applicano le penali di seguito descritte nei casi di inosservanza sotto riportati:

- per violazioni in tema di trattamento dei dati personali, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- per inosservanza degli obblighi di riservatezza, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure idonee ad assicurare l'applicazione delle regole di riservatezza, salvo la facoltà per l'Ente di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Le penali dovranno essere pagate all'Università nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui, dalla data del ricevimento della richiesta inviata al Broker dall'Ateneo.

Decorso tale termine senza che il broker abbia provveduto al pagamento della penale applicata, l'Università procederà, senza necessità di messa in mora, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva di cui all'art. 4.2 pari all'ammontare della penale comminata.

In tale ultimo caso, il broker è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro quindici giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto.

Per le prestazioni per cui non sono definiti contrattualmente termini di esecuzione, le penali verranno calcolate dalla data di ricevimento della PEC con cui l'Università contesta l'inadempimento al Broker sino al momento in cui le prestazioni saranno effettivamente adempiute in modo conforme alle prescrizioni contrattuali.

Per le prestazioni per cui è previsto un termine di adempimento, le penali verranno computate dal primo giorno di ritardo.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando il caso di risoluzione del contratto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa dei ritardi, né esonera il Broker dall'adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c., per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tali casi rientrano:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di affidamento;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dagli artt. 94 e 95 del Codice;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D. Lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza o sul trattamento dei dati personali;
- l) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso;
- m) in caso di mancato rispetto delle scadenze temporali di cui agli art.li 4 del capitolato tecnico;
- n) in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio ivi compresa la cessazione iscrizione al registro unico degli intermediari, ex art. 109 DLg. 209/05, o qualora l'aggiudicatario, pur essendovi iscritto, operi in violazione delle disposizioni del DlG 209/2005 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento dei danni;
- o) qualora il Broker non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa richiesta di cui all'art. 11;
- p) violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università senza il preventivo consenso di quest'ultima;
- q) mancato versamento da parte del Broker alle compagnie assicurative dei premi di cui all'art. 3 del capitolato tecnico;
- h) inosservanza degli obblighi in materia di codice di comportamento.

In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Fatti salvi i casi sopra delineati, è altresì, facoltà dell'Ente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Broker, qualora quest'ultimo non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali o delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Università ovvero vi sia stato comunque un grave inadempimento del Broker stesso nell'espletamento del servizio in parola.

La lettera di diffida, da inviare al Broker a mezzo PEC, conterrà anche l'indicazione di un termine per formulare eventuali osservazioni e per porre rimedio al disservizio.

Ove il Broker non dovesse provvedere entro il termine indicato, l'Università potrà procedere di diritto alla risoluzione senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Ove si siano verificate inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio mediante affidamento ad altro operatore economico

La risoluzione del contratto non esime l'aggiudicatario dal risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata

4. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, il Broker ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata via PEC. In tal caso, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente. Il Broker dovrà inoltre fornire all'Università tutte le informazioni, dati e tutta la documentazione necessaria al fine di consentire all'Università di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. Saranno poste a carico del Broker inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

5. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato

Art. 15 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi

1. La risoluzione del contratto o la cessazione dello stesso per altra ragione (es. recesso) non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker.
2. Qualora il contratto sia risolto o cessi in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione o cessazione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici.

Art. 16 - Subappalto

1. Si rinvia all'art. 8 del Disciplinare di gara.

Art. 17 - Recesso

1. L'Università ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art 123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Università.

Art. 18 - Divieto di cessione del credito o del contratto

1. Per la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente agli artt. 119 e 120 del Codice.
2. Per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. 21/02/1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 19 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
2. Il Contraente non potrà introdurre varianti alla fornitura o al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo valuti opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 120 del Codice.

Art. 20 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Al presente appalto non trova applicazione la di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2026 e s.m.i.

Art. 21 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare

1. Si richiama il disposto di cui all'art. 124 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 22 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della fornitura stessa.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 23 - Norme finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, il codice civile, nonché il d.lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.